

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1041-A

Relazione orale

Relatore PONZO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 6 marzo 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agencia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (1041)

**d'iniziativa dei senatori TRAVAGLIA, RIZZI, DE CORATO
e AZZOLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002

—————

INDICE

Pareri:

della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge, testo d’iniziativa dei senatori Travaglia ed al- tri e testo proposto dalla Commissione.	»	5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

26 febbraio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZORZOLI)

sul disegno di legge

26 febbraio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

27 febbraio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: «valutati in» siano sostituite dalle altre: «pari a».

Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TRAVAGLIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Travaglia ed altri*)

l'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del «Museo della Memoria».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.

1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree

(Segue: *D'iniziativa dei senatori Travaglia ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

